

REGOLAMENTO (CE) N. 1022/95 DELLA COMMISSIONE

del 5 maggio 1995

che modifica il regolamento (CEE) n. 1700/84 che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli di fissazione anticipata della restituzione nel settore delle carni suine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio⁽²⁾, in particolare l'articolo 24,

visto il regolamento (CE) n. 3290/94, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1700/84 della Commissione, del 18 giugno 1984⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2440/89⁽⁴⁾, ha istituito un periodo di riflessione per le domande di titolo di prefissazione della restituzione per taluni prodotti del settore delle carni suine; che per garantire una transizione armoniosa tra il regime preesistente alla data di entrata in vigore dell'accordo agricolo dell'Uruguay Round e quello in vigore a partire da tale data, è opportuno subordinare a tale periodo di riflessione tutti i prodotti per i quali sono state presentate domande di titolo di prefissazione;

considerando che il regolamento (CE) n. 974/95 della Commissione, del 28 aprile 1995, recante misure transitorie relative all'attuazione dell'accordo agricolo dell'Uruguay Round⁽⁵⁾ prevede un limite quantitativo per i titoli di prefissazione con una validità che oltrepassa il 30 giugno 1995; che è quindi necessario precisare le misure che la Commissione può adottare per garantire il rispetto di tale limite quantitativo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1700/84 è modificato come segue:

⁽¹⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.⁽³⁾ GU n. L 161 del 19. 6. 1984, pag. 7.⁽⁴⁾ GU n. L 231 del 9. 8. 1989, pag. 6.⁽⁵⁾ GU n. L 97 del 29. 4. 1995, pag. 66.

1) il testo dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

« Articolo 4

1. I titoli di fissazione anticipata per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 3 sono rilasciati il quinto giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione della domanda, purché nel frattempo la Commissione non abbia adottato misure particolari.

Tali misure possono comprendere, qualora le domande di titolo di prefissazione superino o rischino di superare quantitativi corrispondenti allo smercio normale:

- la sospensione dell'applicazione del presente regolamento per cinque giorni lavorativi al massimo; in tal caso, le domande di titolo di prefissazione presentate nel periodo della sospensione non sono ricevibili;
- la fissazione di una percentuale unica di riduzione dei quantitativi oggetto delle domande dei titoli di prefissazione;
- la sospensione della presentazione di domande di titolo di prefissazione fino alla fine del mese in corso.

Tali misure possono variare a seconda del tipo di titolo richiesto a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 974/95^(*).

2. Qualora i quantitativi richiesti siano respinti o ridotti, è immediatamente svincolata la cauzione corrispondente ai quantitativi della domanda non accolti.

^(*) GU n. L 97 del 29. 4. 1995, pag. 66. »;

2) all'articolo 5, il testo del primo trattino è sostituito dal seguente:

- per tutti i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 3, il mercoledì e il venerdì di ogni settimana, l'elenco dei titoli di prefissazione delle restituzioni, ripartiti per prodotto, che sono stati richiesti dopo l'ultima comunicazione. L'elenco contiene una ripartizione per le domande che contengono e che non contengono, nella casella 20, la dicitura "Titolo transitorio — regolamento (CE) n. 974/95". »;

3) l'allegato è soppresso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 maggio 1995.